COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XCI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'interno e la istituzione dei ruoli organici dell'AAI (4507) 695

PRESIDENTE 695, 696

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 696

TOZZI CONDIVI, *Relatore f.f.* 696

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CAVALLARO FRANCESCO: Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana (667) . . . 697

PRESIDENTE 697, 699, 701, 702, 704

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 697, 699, 701, 702, 704

CAVALLARI NERINO, *Relatore* . 697, 699, 701 702, 704

DARIDA 701

TOZZI CONDIVI 699, 702

Votazione segreta:

PRESIDENTE 707

La seduta comincia alle 9,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'interno e la istituzione dei ruoli organici dell'AAI *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (4507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'interno e la istituzione dei ruoli organici dell'AAI ».

Prego l'onorevole Tozzi Condivi di sostituire il relatore onorevole Darida, assente.

TOZZI CONDIVI. Il disegno di legge n. 4507, Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'interno e la istituzione dei ruoli organici dell'AAI, è stato presentato dal Governo al Senato col n. 2290 composto di un articolo unico. Il Senato lo ha sostanzialmente modificato. Il disegno di legge riguarda il personale in servizio presso gli Aiuti Assistenziali, che, fu trasferito alle dipendenze del Ministero degli interni con la legge del 1962, che stabilì appositi ruoli organici. Tali organici risultarono insufficienti; e il disegno di legge che è stato trasmesso dal Senato modifica sufficientemente quei ruoli e, in relazione alle maggiori disponibilità organiche riduce l'anzianità per l'accesso alle qualifiche superiori, analogamente per quanto è stato

fatto per altri Ministeri. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge e, poiché ogni modifica comporterebbe il ritorno al Senato del provvedimento, auspico che esso venga approvato senza emendamenti.

Per questo motivo rinuncio a presentare un emendamento riguardante la sistemazione degli idonei dei concorsi d'inquadramento svolti in applicazione della legge del 1962.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Condivido la relazione del collega Tozzi Condivi. Il disegno di legge tratta di personale in servizio da molti e molti anni, che trovò sistemazione soltanto nel 1962. Sistemazione che risultò insufficiente e che questo disegno di legge tenta, appunto, di correggere.

Ha ragione anche il relatore sull'inquadramento del personale idoneo ai concorsi, che non potè essere collocato in ruolo solo per mancanza di posti e che, invece, con le modifiche apportate a questo disegno di legge risulterebbero disponibili. Ma un emendamento in tal senso farebbe ritornare il disegno di legge al Senato con i rischi di cui ha parlato l'onorevole Tozzi Condivi. Ritengo, pertanto, di assicurare che sarà studiato dal Governo e dall'amministrazione la possibilità di sistemazione di quel personale.

TOZZI CONDIVI. Ringrazio il sottosegretario Gaspari per le assicurazioni datemi.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli e alla Tabella che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I dipendenti dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno, per una sola volta, e sino alla data del 31 maggio 1968, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà, e comunque per un periodo massimo di 18 mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 maggio 1968, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'A.A.I. di cui alla tabella annessa alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, sono sostituite da quelle indicate nella tabella annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nei modi previsti dall'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1340.

(*È approvato*).

TABELLA DEI RUOLI ORGANICI DELLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA

Carriera di concetto:		
Segretario capo		7
Segretario principale		20
Primo segretario		75
Segretario		95
Segretario aggiunto		
Vice segretario		
		197
Carriera esecutiva:		
Archivista capo		20
Primo archivista		60
Archivista		150
Applicato		
Applicato aggiunto		
		230
Carriera ausiliaria:		
Commesso capo		1
Commesso		10
Usciere capo		27
Usciere		
Inserviente		
		38
		465

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cavallaro Francesco: Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana (667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cavallaro Francesco: « Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana ».

L'onorevole Cavallari Nerino, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che il 24 gennaio si decise di richiedere, per il provvedimento, la sede legislativa, nonché il parere della V Commissione, sia sul testo che sugli emendamenti suggeriti allora dal Governo. Il parere della V Commissione è favorevole e, quindi, siamo chiamati, in sede legislativa, a votare questa proposta di legge insieme agli emendamenti, che sono di relativa portata tanto che alcune osservazioni potranno essere fatte quando verranno in votazione gli articoli. Avendo già svolto la relazione in sede referente e, considerando la proposta di legge di grande importanza per le aspettative di circa 200 persone, che attendono da anni la soluzione del loro problema, prego gli onorevoli commissari di approvare la proposta di legge e di accogliere gli emendamenti suggeriti, che servono a dare una maggiore articolazione al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Gli impiegati assunti dalla soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana con rapporto d'impiego disciplinato dal contratto tipo approvato col decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, i quali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, in servizio, in tale posizione, alla data di entrata in vigore della presente legge, restano assegnati, con effetto dalla data predetta, in servizio stabile e permanente alle Amministrazioni dello Stato alle cui dipendenze siano stati trasferiti in applicazione dell'articolo 14 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430. Coloro i quali prestino effettivo continuativo servizio presso Amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza rimangono assegnati a tali Amministrazioni.

Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, presso le Amministrazioni di assegnazione, in appositi quadri secondo le carriere e le qualifiche previste dalla presente legge, nell'ordine di anzianità in ciascuna qualifica. I quadri saranno annualmente pubblicati nei ruoli di anzianità di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Propongo di sostituire, al primo comma dell'articolo 1, le parole « alla data di entrata in vigore alla presente legge » con le parole « alla data del 1° gennaio 1964 ». L'emendamento ha una sua logica in quanto la proposta di legge era stata presentata nell'ottobre del 1963. Se l'emendamento sarà approvato, bisogna modificare conseguentemente in sede di coordinamento, tutte le altre date riferentisi al momento del servizio.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo nel fissare tale data.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, dopo l'emendamento testé approvato, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

Gli impiegati assunti dalla soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana con rapporto d'impiego disciplinato dal contratto tipo approvato col decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, i quali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, in servizio, in tale posizione, alla data del 1° gennaio 1964, restano assegnati, con effetto dalla data predetta, in servizio stabile e permanente alle Amministrazioni dello Stato alle cui dipendenze siano stati trasferiti in applicazione dell'articolo 14 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430. Coloro

i quali prestino effettivo e continuativo servizio presso Amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza rimangono assegnati a tali Amministrazioni.

Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, presso le Amministrazioni di assegnazione, in appositi quadri secondo le carriere e le qualifiche previste dalla presente legge, nell'ordine di anzianità in ciascuna qualifica. I quadri saranno annualmente pubblicati nei ruoli di anzianità di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Gli impiegati di cui al precedente articolo sono assimilati, ad ogni effetto, agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. Ad essi si applicano, ad eccezione di quelle incompatibili ed in quanto non sia diversamente stabilito da quelle della presente legge, tutte le disposizioni concernenti lo statuto, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e quelli di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché quelle degli ordinamenti particolari delle carriere corrispondenti delle Amministrazioni dello Stato di assegnazione.

Gli impiegati stessi hanno diritto ad esercitare le funzioni e mansioni istituzionalmente proprie degli impiegati dei corrispondenti ruoli organici delle Amministrazioni di assegnazione di pari o similare qualifica, ove esistenti, o ad essi conferibili. Qualora ciò si manifestasse obiettivamente impossibile, gli impiegati potranno essere destinati ad latre funzioni o mansioni, purché confacenti alla qualifica rivestita ed alla loro specializzazione professionale.

È stato presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2 concordato dal Relatore con il Ministero della riforma della Pubblica amministrazione.

Pongo in votazione l'emendamento testè letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento testè approvato:

ART. 2.

Gli impiegati di cui al precedente articolo sono assimilati, ad ogni effetto, agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. Ad essi si applicano, ad eccezione di quelle incompatibili ed in quanto non sia diversamente stabilito da quelle della presente legge, tutte le disposizioni concernenti lo statuto, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e quelli di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché quelle degli ordinamenti particolari delle carriere corrispondenti delle Amministrazioni dello Stato di assegnazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Gli impiegati di cui ai precedenti articoli sono riordinati in carriere e, nell'ambito di ciascuna carriera, in qualifiche, come da annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

All'inquadramento del personale interessato nelle nuove carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle sarà provveduto con applicazione delle seguenti norme:

1°) I singoli impiegati saranno inquadrati nella carriera corrispondente alla categoria d'impiego a contratto-tipo di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge ed alle funzioni o mansioni istituzionalmente proprie. Per coloro i quali, presso le Amministrazioni di appartenenza o di distacco, abbiano svolto e svolgano, in modo permanente, funzioni o mansioni diverse da quelle d'istituto, sarà tenuto conto delle funzioni o mansioni esplicate di fatto.

2°) Nell'ambito di ciascuna carriera, i singoli impiegati saranno collocati nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica acquisita. alla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria d'impiego a contratto-tipo di appartenenza.

La corrispondenza fra le carriere e qualifiche di cui alle ennesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D* e le categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto-tipo di cui agli allegati II, III, IV e V al decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, è determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1957; ove occorra, sarà determinata in base ai corrispondenti coefficienti di stipendio.

Gli impiegati che abbiano maturato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianità di almeno nove anni, e che negli ultimi tre anni abbiano riportato giudizi complessivi non inferiori a distinto, saranno inquadrati nella qualifica immediatamente superiore a quella corrispondente a detti grado o classe. Per l'inquadramento nelle qualifiche di Ispettore generale e di Direttore di divisione, ed equiparate, è, tuttavia, necessario il previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, che si pronuncerà sulla base degli elementi di cui all'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati della IV categoria d'impiego a contratto tipo i quali, a partire da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbiano svolto, in modo lodevole ed ininterrotto, mansioni di archivio o di copia o comunque mansioni proprie del personale d'ordine (carriera esecutiva), potranno essere inquadrati, a domanda, con anzianità, ai soli effetti giuridici, dal 24 giugno 1951, nella qualifica iniziale della predetta carriera. La domanda dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I singoli impiegati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di servizio di cui già sono in possesso, e, nella nuova qualifica, l'anzianità maturata nel grado o classe della categoria d'impiego a contratto-tipo corrispondente a tale qualifica.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto del Ministro competente ed i relativi effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo l'approvazione dell'emendamento all'articolo 1. Si intende che al n. 1) le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituite dall'altra « alla data del 1° gennaio 1964 ». All'articolo 4 sono stati presentati dal relatore i seguenti tre emendamenti:

1) Al terzo comma sostituire le parole: « non inferiori a distinto », con le altre « non inferiori ad ottimo ».

2) Al quarto comma sostituire le parole « dal 24 giugno 1951 », con le altre « dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 ».

3) Il quinto comma è soppresso.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Il primo emendamento modifica le parole « non inferiore a distinto » con le parole « non inferiore ad ottimo ».

Poiché il distinto nello stato giuridico del personale civile dello stato dà diritto ad essere scrutinati al grado superiore il dire ottimo mi sembra una cosa – a mio avviso – esagerata, poiché è il distinto che dà diritto ad essere scrutinato per il grado superiore. La qualifica di « distinto » dovrebbe far considerare l'impiegato superiore alla media. Certamente ottimo è uno che eccelle, e non tutti potranno eccellere, anche se vorremmo che ciò fosse.

PRESIDENTE. Vuol dare ragione anche degli altri emendamenti all'articolo quattro?

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Secondo emendamento: spostare dal « 24 giugno 1951 » al 3 maggio, poiché c'è un decreto che risolve questo problema in termini più precisi, e perciò, piuttosto che citare una data che non ha una collocazione giuridica, è preferibile accogliere l'emendamento così come è stato suggerito dall'ufficio della riforma dell'Amministrazione. E sono favorevole, così come lo sono per l'abolizione del quinto comma, che viene ad avere una non logica, quando questo problema viene risolto dall'articolo successivo.

TOZZI CONDIVI. Per quanto riguarda il primo emendamento sono favorevole, finché si tratta di una promozione particolare, che viene data in deroga ai casi normali. Chiedere l'ottimo mi pare sia una cosa doverosa.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. D'accordo.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io mi permetto di insistere su tutti gli emendamenti, compreso il primo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al terzo comma, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al quarto comma, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma, del quale è stata chiesta la soppressione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 così emendato, nella stesura definitiva che risulta con gli emendamenti.

ART. 4.

All'inquadramento del personale interessato nelle nuove carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle sarà provveduto con applicazione delle seguenti norme:

1°) I singoli impiegati saranno inquadrati nella carriera corrispondente alla categoria d'impiego a contratto-tipo di appartenenza alla data del 1° gennaio 1964 ed alle funzioni o mansioni istituzionalmente proprie. Per coloro i quali, presso le Amministrazioni di appartenenza o di distacco, abbiano svolto e svolgano, in modo permanente, funzioni o mansioni diverse da quelle d'istituto, sarà tenuto conto delle funzioni o mansioni esplicate di fatto.

2°) Nell'ambito di ciascuna carriera, i singoli impiegati saranno collocati nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica acquisita nella categoria d'impiego a contratto-tipo di appartenenza.

La corrispondenza fra le carriere e qualifiche di cui alle ennesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D* e le categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto-tipo di di cui agli allegati II, III, IV e V al decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, è determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1957; ove occorra, sarà determinata in base ai corrispondenti coefficienti di stipendio.

Gli impiegati che abbiano maturato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza un'anzianità di almeno nove anni, e che negli ultimi tre anni abbiano riportato giudizi complessivi non inferiori a ottimo, saranno inquadrati nella qualifica immediatamente superiore a quella corrispondente a detti grado o classe. Per l'inquadramento nelle qualifiche di Ispettore generale e di Direttore di divisione, ed equiparate, è, tuttavia, necessario il previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, che si pronuncerà sulla base degli elementi di cui all'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati della IV categoria d'impiego a contratto tipo i quali, a partire da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbiano svolto, in modo lodevole ed ininterrotto, mansioni di archivio o di copia o comunque mansioni proprie del personale d'ordine (carriera esecutiva), potranno essere inquadrati, a domanda, con anzianità, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, nella qualifica iniziale della predetta carriera. La domanda dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto del Ministro competente.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

Le promozioni degli impiegati di cui alla presente legge, nell'ambito di ciascuna carriera, sono regolate, in modo uniforme per tutti, dalle norme generali del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle promozioni degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di pari od equivalente qualifica, in quanto operabili.

Le procedure per il conferimento delle promozioni saranno espletate almeno ogni due anni.

Nel caso di promozioni da conferirsi mediante scrutinio per merito comparativo saranno promossi gli impiegati che abbiano riportato un coefficiente complessivo minimo non inferiore ai sette decimi del coefficiente complessivo massimo, ed almeno la metà del coefficiente massimo nella categoria concernente la qualità del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.

Nei confronti degli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

abbiano maturato, nel grado rivestito o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto tipo, alla data predetta, un'anzianità di almeno 15 anni, ai fini delle promozioni o dell'ammissione agli esami per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella loro attribuita nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità di servizio allo scopo richiesta dalle vigenti disposizioni è ridotta alla metà.

All'articolo 5 sono stati presentati due emendamenti: sostituire al primo comma la parola « promozioni » con le altre « attribuzioni della qualifica superiore ».

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Che non sempre significa promozione. Significa qualifica.

PRESIDENTE. Al terzo comma sostituire le parole « non inferiore a sette decimi » con le altre « non inferiore a otto decimi ».

DARIDA. D'accordo.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

È stato presentato dal relatore il seguente altro emendamento aggiuntivo all'articolo 5: « L'anzianità di servizio prevista per l'attribuzione delle successive qualifiche superiori, nelle singole carriere, a quella conferita alla data del 1° gennaio 1964, non è richiesta nei confronti degli impiegati che, alla data anzidetta abbiano maturato almeno 25 anni di permanenza nella qualifica rivestita o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto tipo ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5, che, con gli emendamenti approvati, risulta nel seguente testo:

ART. 5.

L'attribuzione della qualifica superiore agli impiegati di cui alla presente legge, nell'ambito di ciascuna carriera, è regolata, in modo uniforme per tutti, dalle norme generali del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle promozioni degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di pari od equivalente qualifica, in quanto operabili.

Le procedure per il conferimento delle promozioni saranno espletate almeno ogni due anni.

Nel caso di promozioni da conferirsi mediante scrutinio per merito comparativo saranno promossi gli impiegati che abbiano riportato un coefficiente complessivo minimo non inferiore agli otto decimi del coefficiente complessivo massimo, ed almeno la metà del coefficiente massimo nella categoria concernente la qualità del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.

Nei confronti degli impiegati che, alla data del 1° gennaio 1964, abbiano maturato, nel grado rivestito o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto tipo, alla data predetta, un'anzianità di almeno 15 anni, ai fini delle promozioni o dell'ammissione agli esami per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella loro attribuita nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità di servizio allo scopo richiesta dalle vigenti disposizioni è ridotta alla metà.

L'anzianità di servizio prevista per l'attribuzione delle successive qualifiche superiori nelle singole carriere, a quella conferita alla data del 1° gennaio 1964, non è richiesta nei confronti degli impiegati che, alla data anzidetta, abbiano maturato almeno venticinque anni di permanenza nella qualifica di appartenenza d'impiego a contratto tipo.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Rimangono fermi i diritti acquisiti dai singoli impiegati in forza dell'articolo 12-*bis* introdotto nella legge 29 aprile 1953, n. 430, con l'articolo 15 della legge 9 luglio 1954, n. 431, a quelle indennità, compensi ed altre competenze analoghe a carattere continuativo avute attribuite in ragione dell'appartenenza a determinate Amministrazioni od a determinati servizi. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, sono applicabili anche agli impiegati di cui alla presente legge che siano venuti a trovarsi e si trovino nelle medesime condizioni degli impiegati di cui all'articolo stesso.

Agli impiegati che, in applicazione del terzo comma dell'articolo 4, vengano inquadrati in qualifica superiore a quella corrispondente alla posizione gerarchica rivestita nella categoria d'impiego a contratto tipo d'appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, con effetto dalla predetta data, il trattamento economico iniziale inerente alla qualifica d'inquadramento. È, tuttavia, riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge in eccedenza al numero di anni di servizio (nove) prescritto per aver titolo all'inquadramento nella qualifica superiore. Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al biennio, tale frazione sarà valutata ai fini del successivo aumento.

In ogni altro caso, gli impiegati eventualmente provvisti di trattamento economico complessivo netto a titolo di stipendio ed eventuali competenze accessario superiore a quello complessivo netto inerente alla nuova posizione ad essi attribuita in applicazione della presente legge, conservano la differenza a titolo di assegno personale, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche semplicemente economica. Tale assegno, per la parte derivante da differenza di stipendio, è utile a pensione.

All'articolo 6 è stato presentato dal relatore il seguente emendamento: *sostituire il primo periodo del primo comma col seguente:* « rimangono fermi i diritti acquisiti dai singoli impiegati in forza della legge 29 aprile 1953 numero 430, e 9 luglio 1954 numero 431 ».

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Si aggiunge alla legge 29 aprile quella del 9 luglio 1954 che attiene alla stessa materia.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato, inoltre, i seguenti emendamenti di carattere assolutamente formale: *Al terzo comma sopprimere la parola* « netto »; *sostituire la parola* « inerente » *con le altre* « complessive inerenti »; *e sostituire le parole* « per progressioni di carriera anche semplicemente economica » *con le altre* « a qualsiasi titolo ».

TOZZI CONDIVI. Torno un attimo al primo emendamento. Nel testo si richiamava una legge. Ci si è accorti che ne mancava una seconda. Ora, dopo che abbiamo fatto la legge non vorrei che ci si accorgesse che ne manca una terza!

Non è meglio richiamarsi a « le precedenti leggi »?

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Se il governo è d'accordo...

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, bisogna citare specificamente le leggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi all'emendamento del relatore, che è così formulato: « In forza di precedenti leggi ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento quindi è il seguente: « rimangono fermi i diritti dei singoli impiegati in forza di precedenti leggi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, di seguito, gli emendamenti al terzo comma:

Al terzo comma sopprimere la parola « netto »;

(*È approvato*).

Sostituire la parola « inerente » *con le altre* « complessivo corrispondente ».

(*È approvato*).

Sostituire le parole « per progressione di carriera anche solo economica », *con le altre* « a qualsiasi titolo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6, che dopo l'approvazione degli emendamenti risulta nel seguente testo.

ART. 6.

Rimangono fermi i diritti, acquisiti dai singoli impiegati in forza di norme precedenti, e quelle indennità, compensi ed altre competenze analoghe a carattere continuativo avute attribuite in ragione dell'appartenenza a determinate Amministrazioni od a determinati servizi. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, sono applicabili anche agli impiegati di cui alla presente legge che siano venuti a trovarsi e si trovino nelle medesime condizioni degli impiegati di cui all'articolo stesso.

Agli impiegati che, in applicazione del terzo comma dell'articolo 4, vengano inquadrati in qualifica superiore a quella corrispondente alla posizione gerarchica rivestita nella

categoria d'impiego a contratto tipo d'appartenenza è attribuito il trattamento economico iniziale inerente alla qualifica d'inquadramento. È, tuttavia, riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza in eccedenza al numero di anni di servizio (nove) prescritto per aver titolo all'inquadramento nella qualifica superiore. Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al biennio, tale frazione sarà valutata ai fini del successivo aumento.

In ogni altro caso, gli impiegati eventualmente provvisti di trattamento economico complessivo a titolo di stipendio ed eventuali competenze accessorie superiore a quello complessivo corrispondente alla nuova posizione ad essi attribuita in applicazione della presente legge, conservano la differenza a titolo di assegno personale, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo. Tale, assegno, per la parte derivante da differenza di stipendio, è utile a pensione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Rimangono ferme, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza degli impiegati di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090.

Nei confronti degli impiegati stessi, dalle Amministrazioni cui essi rimarranno assegnati in forza della presente legge, sarà provveduto all'iscrizione all'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali, con decorrenza retroattiva dal 1° settembre 1954, data stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, agli effetti della decorrenza dell'applicazione agli impiegati stessi delle disposizioni relative al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza in vigore per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Per il periodo dal 1° settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge, le singole Amministrazioni verseranno all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali l'ammontare complessivo dei contributi arretrati ad esso dovuti, da computarsi nella misura di essi contributi vigenti nel tempo ed avendo riguardo agli stipendi dagli impiegati stessi effettivamente fruiti a partire dal 1° settembre 1954 in poi, senza interessi. Le Amministrazioni si rivarranno verso gli impiegati delle quote di contributo a loro carico mediante ritenute rateali sullo stipendio, ed eventualmente sulla pensione, in un periodo non superiore ai cinque anni.

All'iscrizione sarà provveduto, a cura delle Amministrazione già di rispettiva appartenenza, anche nei confronti delle unità del personale contemplato dalla presente legge che siano cessate dal servizio, nei cui riguardi ricorrano le condizioni per aver diritto alle prestazioni previdenziali. Relativamente a tale personale, le Amministrazioni provvederanno al versamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle sole quote di contributo facenti carico allo Stato; per l'ammontare delle quote a carico del personale, l'Ente predetto provvederà a trattenuta diretta sull'importo delle prestazioni dovute.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Gli impiegati di cui alla presente legge possono, per riconosciute esigenze di servizio o per comprovata impossibilità di utilizzazione, in relazione alle funzioni o mansioni afferenti alla qualifica ricoperta, nei servizi istituzionalmente propri delle Amministrazioni di appartenenza, essere comandati, a domanda, e col loro consenso se d'ufficio, anche a tempo indeterminato, presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, od Enti pubblici, e, per quanto riguarda il personale medico, presso qualsiasi istituto destinato all'assistenza, al ricovero ed alla cura degli infermi, osservate, ad ogni altro effetto, le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ove si tratti di enti sovvenzionati dallo Stato od esercenti attività di pubblica assistenza, ricovero e cura, è consentito, in deroga al disposto dell'articolo 57, quarto com-

ma, del citato testo unico, che alle spese per il personale comandato continui a provvedere l'Amministrazione cui il personale stesso organicamente appartiene.

I provvedimenti di comando e di cessazione dal comando sono adottati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.

All'articolo 8 è stato presentato dal Governo un emendamento sostitutivo di tutto l'articolo:

« Gli impiegati di cui alla presente legge possono, per riconosciute esigenze di servizio o per comprovata impossibilità di utilizzazione nei servizi istituzionalmente propri delle amministrazioni di appartenenza, essere comandati col loro consenso, anche a tempo indeterminato, presso altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, od enti pubblici. Il personale medico può, altresì, essere comandato presso istituti destinati all'assistenza, al ricovero ed alla cura degli infermi. Rimangono ferme, ad ogni altro effetto, le norme di cui agli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il richiamo al comando viene fatto con riferimento al personale dello stato. Posso convenire che venga eliminato questo istituto, seppure in certi limiti a volte si può rivelare utile all'amministrazione. L'articolo tende ad utilizzare nel miglior modo possibile il personale, perché si tratta di un ruolo particolarissimo che si sta cercando di inserire con questa legge, unificandoli nello status degli impiegati civili dello stato. Quindi, pur condividendo le ragioni del comando, in questa legge non penso che se ne possa parlare.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo comma dell'emendamento all'articolo 8 faccio osservare che, consenzienti gli interessati, si è data loro la facoltà di essere comandati anche perché era doveroso risolvere questo problema che li riguardava. Per i medici, invece, la questione riveste una certa importanza perché se non sono utilizzabili nei posti ora occupati, l'Amministrazione deve avere la possibilità di destinarli presso istituti assistenziali. Ecco perché sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Dato che il Governo e il Relatore sono favorevoli, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 9, 10, 11, e alle Tabelle *A*, *B*, *C* e *D* non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura. Intanto procediamo con gli articoli 9, 10 e 11:

ART. 9.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le attribuzioni in atto esercitate dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, relativamente agli impiegati di cui alla presente legge, sono devolute agli organi istituzionali propri delle singole Amministrazioni di appartenenza degli impiegati stessi.

(*È approvato*).

ART. 10.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, e tutte le altre disposizioni speciali inerenti al personale di cui alla presente legge con essa incompatibili.

(*È approvato*).

ART. 11.

I fondi stanziati negli stati di previsione delle singole Amministrazioni dello Stato per le spese relative al personale contemplato dalla presente legge, a qualunque titolo, saranno trasferiti sui corrispondenti capitoli di spese inerenti al personale di ruolo.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per il corrente esercizio finanziario, con gli stanziamenti iscritti, ai vari titoli, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni interessate relativi al personale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo infine alle tabelle:

TABELLA *A*.

CARRIERE DIRETTIVE

QUADRO 1. — *Amministrativi*.

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale.
500	Direttore di divisione.
402	Direttore di sezione.
325	Consigliere di 1ª classe.
271	Consigliere di 2ª classe.
229	Consigliere di 3ª classe.

QUADRO 2. — *Medici.*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale medico (1).
500	Medico capo (1).
402	Medico superiore (1).
325	Medico di 1ª classe (1).
271	Medico di 2ª classe (1).

(1) Per il personale in organico al Ministero della sanità, rispettivamente: ispettore generale medico (coefficiente 670), medico provinciale capo (coefficiente 500), medico provinciale superiore (coefficiente 402), medico provinciale di 1ª classe (coefficiente 325), medico provinciale di 2ª classe (coefficiente 271).

QUADRO 3. — *Veterinari.*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale veterinario (1).
500	Veterinario capo (1).
402	Veterinario superiore (1).
325	Veterinario di 1ª classe (1).
271	Veterinario di 2ª classe (1).
229	Veterinario di 3ª classe (1).

(1) Per il personale in organico al Ministero della sanità, rispettivamente: ispettore generale veterinario (coefficiente 670), veteriario provinciale capo (coefficiente 500), veterinario provinciale superiore (coefficiente 402), veterinario provinciale di 1ª classe (coefficiente 325), veterinario provinciale di 2ª classe (coefficiente 271), veterinario provinciale di 3ª classe (coefficiente 229).

QUADRO 4. — *Farmacisti.*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale farmacista
500	Farmacista capo
402	Farmacista superiore
325	Farmacista di 1ª classe.
271	Farmacista di 2ª classe.
229	Farmacista di 3ª classe.

QUADRO 5. — *Ingegneri.*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale.
500	Ingegnere capo.
402	Ingegnere superiore.
325	Ingegnere principale.
271	Ingegnere.

QUADRO 6. — *Architetti.*

Coefficiente	Qualifica
402	Architetto superiore.
325	Architetto principale.
271	Architetto.

QUADRO 7. — *Agrari.*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore agrario generale.
500	Ispettore agrario capo.
402	Ispettore agrario superiore
325	Ispettore agrario principale.
271	Ispettore agrario.
229	Ispettore agrario aggiunto.

QUADRO 8. — *Geologi.*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale.
500	Geologo capo.
402	Geologo superiore.
325	Geologo principale.
271	Geologo.
229	Vice geologo.

QUADRO 9. — *Biologi.*

Coefficiente	Qualifica
670	Ispettore generale.
500	Biologo capo.
402	Biologo superiore.
325	Biologo principale.
271	Biologo.
229	Vice biologo.

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

CARRIERE DI CONCETTO

QUADRO 1. — *Amministrativi.*

Coefficiente	Qualifica
500	Segretario capo.
402	Segretario principale.
325	Primo segretario.
271	Segretario.
229	Segretario aggiunto.
202	Vice segretario.

QUADRO 2. — *Ragionieri e contabili.*

Coefficiente	Qualifica
500	Ragioniere capo – Segretario contabile capo – Gestore capo.
402	Ragioniere principale – Segretario contabile principale – Gestore principale.
325	Primo ragioniere – Primo segretario contabile – Primo gestore.
271	Ragioniere – Segretario contabile – Gestore.
229	Ragioniere aggiunto – Segretario contabile aggiunto – Gestore aggiunto.
202	Vice regioniere – Vice segretario contabile – Vice gestore.

QUADRO 3. — *Cassieri.*

Coefficiente	Qualifica
500	Cassiere capo.
402	Cassiere principale.
325	Cassiere superiore.
271	Primo cassiere.
229	Cassiere.
202	Vice cassiere.

QUADRO 4. — *Geometri.*

Coefficiente	Qualifica
500	Geometra capo.
402	Geometra principale.
325	Primo geometra.
271	Geometra.
229	Geometra aggiunto.
202	Vice geometra.

QUADRO 5. — *Agronomi.*

Coefficiente	Qualifica
500	Esperto agrario capo.
402	Esperto agrario principale.
325	Primo esperto agrario.
271	Esperto agrario.
229	Esperto agrario aggiunto.
202	Vice esperto agrario.

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

CARRIERE ESECUTIVE

QUADRO 1. — *Personale d'ordine.*

Coefficiente	Qualifica
325	Archivista superiore.
271	Archivista capo.
229	Primo archivista.
202	Archivista.
180	Applicato.
157	Applicato aggiunto.

QUADRO 2. — *Assistenti.*

Coefficiente	Qualifica
325	Assistente superiore.
271	Assistente capo.
229	Assistente principale.
202	Primo assistente.
180	Assistente.
157	Assistente aggiunto.

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO

QUADRO 1. — *Personale di anticamera.*

Coefficiente	Qualifica
180	Commesso capo.
173	Commesso.
159	Usciere capo.
151	Usciere.
142	Inserviente.

QUADRO 2. — *Personale tecnico.*

Coefficiente	Qualifica
173	Agente tecnico capo.
159	Agente tecnico.

QUADRO 3. — *Magazzinieri.*

Coefficiente	Qualifica
180	Magazziniere capo.
173	Magazziniere di 1ª classe.
159	Magazziniere di 2ª classe.
151	Magazziniere di 3ª classe.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Integrazione alla legge 12 agosto 1962, n. 1340, concernente il trasferimento al Ministero dell'interno e la istituzione dei ruoli organici dell'AAI » (4507):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Cavallaro Francesco:

« Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana » (667):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Baroni, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Carcaterra, Cavallari Nerino, Colleselli, Darida, Dell'Andro, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Jacometti, Li Causi, Lizzadri, Lizzero, Mattarella, Milia, Nannuzzi, Nucci, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi e Zucalli.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO